

Art. 2

(Modifiche all'art. 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Al comma 2, abrogare il comma 1 dell'Art. 2-bis (*Presunzione di conformità*) e sostituirlo con i seguenti:

“ 1. Gli Organismi Paritetici, su richiesta delle imprese, possono asseverare l'adozione di buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v) e l'attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del presente decreto legislativo, ai seguenti fini:

- programmazione dell'attività di vigilanza;**
- riduzioni degli oneri per l'assicurazione contro gli infortuni e delle malattie professionali;**
- qualificazione delle imprese per la partecipazione a bandi e gare d'appalto pubbliche.**

2. Ai fini di cui al comma 2, gli Organismi Paritetici di cui all'articolo 51 del presente decreto legislativo, istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.

3. Nell'effettuazione dei controlli e delle azioni ispettive l'autorità competente per la vigilanza ed il controllo tiene conto delle attestazioni di cui al precedente comma 2.

4. Nelle micro e piccole imprese i modelli di organizzazione di cui all'art. 30 saranno adottati dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 6 del presente decreto legislativo.”

Art. 18

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81)

Al comma 1, lettera a) le parole **“o di certificazione, ai sensi del comma 5-bis,”** sono sostituite dalle seguenti: **“o di attestazione, ai sensi del comma 5-bis,”**;

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5-bis. Le specifiche commissioni paritetiche previste all'art. 2-bis, comma 3, sono soggetti abilitati ad attestare anche ai fini di cui all'art. 2-bis, i modelli di organizzazione e di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.>>”

MOTIVAZIONE:

La modifica proposta mira a chiarire il ruolo e le funzioni che gli organismi paritetici possono realmente svolgere e che sono propri di organismi di matrice volontaria e privata, idonei ad attestare le azioni in tema di prevenzione poste in essere dalle imprese ma non certamente a certificarne la conformità.

Questo anche in riferimento alle norme armonizzate e al sistema internazionale che regola il riconoscimento delle conformità e la relativa certificazione.

Gli organismi paritetici non sono enti accreditati a certificare i modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 30, né hanno al loro interno figure professionali che possano svolgere questi compiti propri di altri Enti a ciò accreditati e riconosciuti a livello internazionale.

Diversamente gli organismi paritetici possono, come nella nostra proposta, asseverare l'adozione di buone prassi e di modelli di organizzazione e gestione.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81)

Al comma 1 aggiungere la lettera:

“b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

<<6-bis. Le risorse relative agli attivi del bilancio dell'INAIL maturati nelle singole gestioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono destinate, previo accordo di programma tra l'Istituto e le Associazioni nazionali di categoria, al finanziamento dei progetti per migliorare la sicurezza nelle imprese di quelle specifiche gestioni.>>”

MOTIVAZIONE:

La modifica proposta all'art. 8 mira a finalizzare gli attivi dei bilanci INAIL , che non va dimenticato sono risorse pagate dalle imprese, che devono essere destinate al finanziamento di azioni e interventi di sicurezza e prevenzione delle pmi, con particolare riguardo alle microimprese.

Non si ritiene equo che gli attivi delle singole gestioni INAIL vengono deviate ad altri e diversi obiettivi mentre potrebbero essere utilmente impiegate in progetti formativi e di innovazione per migliorare il livello della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 57

(Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Dopo la lettera a) inserire la seguente:

« d) alla lettera i) sostituire le parole: "può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi" con le parole: "può subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei lavori ad altre imprese o lavoratori autonomi.

Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un Consorzio tra imprese, indipendentemente dalla forma giuridica da questi assunta, laddove il consorzio svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati e sia privo di proprio personale dedicato all'esecuzione dei lavori, ai fini degli obblighi previsti dal presente decreto, è considerata impresa affidataria l'impresa consorziata assegnataria dei lavori nel cantiere, così come individuata dal Consorzio nell'atto di assegnazione lavori comunicato al Committente, o, nel caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie, quella indicata, nel medesimo atto come coordinatrice dei lavori che abbia formalmente accettato tale ruolo".»

MOTIVAZIONI

La proposta avanzata riguarda la vitalità futura dei consorzi di imprese artigiane, consorzi che nel centro-nord sono una realtà molto diffusa e in maggior parte si occupano di distribuire tra le piccole imprese associate, appalti di lavori pubblici che le stesse, diversamente, non sarebbero in grado di acquisire.

In questi casi il Consorzio agisce esclusivamente nell'interesse e quindi "per conto" delle imprese consorziate e non partecipa mai direttamente all'esecuzione dei lavori.

Secondo il Codice dei Contratti Pubblici, il rapporto che lega tali consorzi con le imprese associate non è un rapporto di subappalto ma di assegnazione dei lavori alle imprese esecutrici, tant'è che, già nell'offerta, vengono indicate le singole imprese esecutrici dei lavori.

Non è accettabile che tale impostazione venga stravolta nel titolo IV del D.Lgs. 81/2008 parificando il rapporto tra consorzio ed imprese consorziate a quello che intercorre tra appaltatore principale e subappaltatori.

Art. 129

(Modifiche al decreto legislativo n. 231/2001)

Ripristinare l'art. 129 e inserire il comma 1:

“1. All’articolo 300, alla fine del comma 1, aggiungere:

<< 4. Le sanzioni previste ai commi precedenti non si applicano quando uno stesso fatto è punito con sanzioni applicate al datore di lavoro.

Non rientrano nelle previsioni di cui all’articolo 25 septies, come sopra modificato, le società di persone e le imprese artigiane anche se costituite in forma di società a responsabilità limitata.>>”

MOTIVAZIONI:

La proposta di modifica si rende necessaria per evitare che un piccolo imprenditore o un artigiano facente parte di una società a responsabilità limitata, o un socio di una società di persone, siano sottoposti a sanzione più volte per lo stesso reato violando altresì il principio di specialità già definito all’art. 298 del D.Lgs. 81/2008 e di parità di trattamento di fronte alla Legge.